

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 189 del 30/12/2021 è stato dato atto d'indirizzo alla partecipazione al bando di finanziamento, per il tramite di Città Metropolitana, di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021 che assegna fondi, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2» del PNRR, per l'intervento di "RECUPERO DELLA VILLA OPIZZONI A CASA DELLA CULTURA E DELLE ASSOCIAZIONI";

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICI-ECONOMICI DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE 2022 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - AI SENSI DEGLI ART. 23 COMMA 5 DEL DLGS 50/2016", è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., per i lavori in oggetto;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2022 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 AI SENSI DELL'ART. 21 del DLGS 50/2016", all'interno del quale è inserito il recupero della Villa Opizzoni a casa della cultura e delle associazioni per un importo pari a € 5.000.000,00;

che con Decreto Ministeriale 22/04/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 103 del 03/05/2022 sono state attribuite le risorse alle Province con la conferma del finanziamento in oggetto per un importo di € 5.000.000,00;

che è stato sottoscritto l'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "RECUPERO DELLA VILLA OPIZZONI A CASA DELLA CULTURA E DELLE ASSOCIAZIONI" - CUP E69J21013850001;

che l'Atto d'Obbligo prevede delle scadenze precise che devono essere obbligatoriamente rispettate (milestone e target) sia per quanto riguarda la progettazione che l'esecuzione delle opere finanziate dal PNRR;

### VISTO

che l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro mentre per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;

che l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

che l'art. 1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;

che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che “d'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede “alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico”;

che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art. 45 dello Statuto metropolitano prevede che “La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l'aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata”;

## **CONSIDERATO**

- indispensabile, quindi, aderire ad una CUC al fine di poter procedere con le gare di per l'individuazione del contraente relativamente all'intervento denominato: “RECUPERO DELLA VILLA OPIZZONI A CASA DELLA CULTURA E DELLE ASSOCIAZIONI” oggetto di finanziamento

«Piani Integrati – Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2» del PNRR;

- che il Comune di Pioltello ritiene maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e in osservanza del dettato normativo di cui ai punti precedenti che pone vincoli ai Comuni non capoluogo di Provincia, per le procedure di individuazione del contraente, di delegare alla Città Metropolitana l'espletamento della funzione di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi del solo intervento in oggetto poiché titolare diretta del finanziamento;

che per poter aderire alla CUC di Città Metropolitana deve essere approvata e stipulata la Convenzione tipo, redatta dalla stessa;

**DATO ATTO CHE** in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, qui allegati;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

**DATO ATTO CHE** in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

### **DELIBERA**

1. DI RECEPIRE tutte le premesse quali parti sostanziali della presente deliberazione;
2. Di ADERIRE alla CUC di Città Metropolitana di Milano per l'espletamento della funzione di stazione appaltante di questo unico intervento poiché titolare del finanziamento;
3. Di APPROVARE la convenzione di Città Metropolitana allegata;
4. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ogni altro successivo adempimento.

Allegati:

- convenzione tipo